

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 26/03/2008 n. 3

Il giorno 26/03/2008, a partire dalle ore 10, presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore n. 23/C, Torino, sono presenti i componenti del Consiglio d'Amministrazione di seguito indicati:

Giovanni Nigro – Presidente
Daniele Borioli – Consigliere
Franco Campia – Consigliere
Marta Colombo - Consigliera
Tullio Gazziero - Consigliere
Celeste Martina – Consigliere
Roberto Seymandi - Consigliere

E' presente, in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall'Ente di appartenenza, la dr.ssa Elisabetta Bove, dirigente del Comune di Torino.

E' inoltre presente il Vice Direttore, ing. Cesare Paonessa.

.....omissis.....

OGGETTO: approvazione regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.

A relazione del Presidente,

L'art.7 commi 6, 6 bis e 6 ter del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e l'art. 110 comma 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 disciplinano i presupposti per il conferimento da parte delle amministrazioni pubbliche di incarichi di collaborazione.

L'interesse del legislatore nazionale, volto a contenere la spesa pubblica ed arginare l'utilizzo improprio del ricorso alle collaborazioni esterne, ha portato in questi ultimi anni a numerosi interventi in questa materia – da ricordare in particolare le Leggi Finanziarie per il 2005 e il 2006 - diretti sostanzialmente a porre l'accento sulla straordinarietà del ricorso a tali forme contrattuali e sulla necessità di motivazione legata all'impossibilità di provvedervi con le professionalità interne all'ente.

In particolare, il Decreto-Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ha modificato l'art. 7 del D.Lgs.165/2001, novellando il comma 6 ed inserendo i commi 6 bis e 6 ter.

La nuova normativa elenca i presupposti essenziali per il ricorso alle collaborazioni, riprendendo, in buona sostanza, quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, e così precisando che:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 26/03/2008 n. 3

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La reale verifica della presenza di tutti i presupposti sopra elencati assume particolare rilevanza ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione per il conferimento di un incarico di collaborazione previsto dalla Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

L'esigenza temporanea di acquisire apporti di elevata qualificazione potrà essere fronteggiata, in base alla legge, con il conferimento di un incarico di collaborazione solo in via straordinaria e dopo aver attentamente valutato gli strumenti gestionali alternativi a disposizione degli amministratori pubblici.

Il comma 6-bis dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 prevede che ogni amministrazione disciplini e renda pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

La preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione, in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo.

Da ultimo, il legislatore nazionale con la legge finanziaria per l'anno 2008 (L. 244/2007) ha novellato ancora la materia prevedendo:

- che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, emanato ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 267/2000, siano fissati, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione; il regolamento fissa il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e per le consulenze (art. 3 comma 56 L. 244/2007);
- che l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, avvenga solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. b) del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 (art. 3 comma 55 L. 244/2007);
- la particolare e comprovata specializzazione universitaria dei soggetti cui affidare gli incarichi (art. 3 comma 76 L. 244/2007);
- la pubblicazione sul sito Web dei provvedimenti di affidamento di un incarico di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione completi dei dati relativi ai soggetti percettori, alla ragione dell'incarico e all'ammontare erogato (art. 3 comma 54 L. 244/2007).

Con riferimento alle disposizioni normative interne dell'Agenzia, l'art. 22, 2° comma, dello Statuto prevede che, per obiettivi determinati e con convenzione a termine possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.

Inoltre, l'art. 32 dello Statuto e l'art. 2 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Agenzia, adottato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 1-2 del 16/01/2004 (sulla base dei "Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi", definiti dall'Assemblea con la deliberazione n. 3-3 dell'8 agosto 2003), prevedono che l'Agenzia, ove occorra, possa avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera dei dipendenti degli enti consorziati.

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 26/03/2008 n. 3

Il Regolamento di cui sopra, nel delineare l'organizzazione dell'ente, ha tenuto in principale considerazione la necessità di conseguire gli scopi istituzionali dell'Agenzia perseguendo economicità, efficacia ed efficienza della gestione (art. 2 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"). A tale fine la struttura organizzativa dell'ente è stata definita sulla base, tra l'altro, del criterio di flessibilità che comporta il necessario adeguamento della stessa sia in termini qualitativi che quantitativi in relazione agli obiettivi assegnati.

Infine l'art. 5 del Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d'amministrazione n. 5/2 del 28/07/2004, prevede la possibilità di costituire rapporti di lavoro autonomo mediante conferimento di incarico ad esperti di provata competenza al fine di soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio.

Tutto ciò considerato, al fine di adempiere al dettato normativo, è stato pertanto elaborato un Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca, o consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione, che tiene conto delle disposizioni normative con riguardo ai presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione e disciplina le procedure comparative per la scelta del collaboratore esterno.

Viste le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in materia di appalti pubblici di servizi, il Regolamento prevede che l'affidamento di servizi di consulenza, studio e ricerca, a soggetti diversi dalle persone fisiche esercenti attività professionale, anche in via occasionale, è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi dell'Agenzia.

Il Regolamento, viste le disposizioni contenute nell'art. 19 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (con le quali sono escluse dall'applicazione del codice ai contratti pubblici concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione), prevede che gli incarichi di ricerca e sviluppo possano essere affidati direttamente a strutture universitarie nell'ambito di specifiche convenzioni.

Con riferimento specifico al limite massimo di spesa annua per incarichi e consulenze, che ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L. 244/2007 deve essere fissato dal Regolamento di cui sopra, e considerata la proposta di programma approvata dal Consiglio d'Amministrazione in ottemperanza all'art. 3 comma 55 della L. 244/2007 (proposta al n. 1 dell'ordine del giorno odierno), che sarà presentata all'approvazione dell'Assemblea, si ritiene, di definire in **€400.000** l'importo limite per l'anno 2008.

Visto l'art. 12, comma 2, lett. a), dello Statuto in ordine alla competenza del Consiglio d'amministrazione all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia;

Visto il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visto l'art. 134, co. 4, del TUEL, e ritenuta l'urgenza,

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 26/03/2008 n. 3

deliberi

1. di adottare il nuovo “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca, o consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. A);
2. di individuare in €400.000, il tetto di spesa per l'anno 2008 per incarichi e consulenze;
3. di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso, per estratto, alla Corte dei Conti ai sensi dell' art 3 comma 56 della legge 244/07;
4. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

.....omissis.....

F.to
IL SEGRETARIO
Dr.ssa Elisabetta Bove

F.to
IL PRESIDENTE
Dr. Giovanni Nigro

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca, o consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, degli incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e, per gli incarichi professionali, del programma approvato annualmente dall'Assemblea dell'Agenzia.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidati:
 - a) a soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita Iva, o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
 - b) a soggetti esercenti l'attività mediante prestazioni di natura continuativa o occasionale caratterizzate dal potere di coordinamento dell'Amministrazione.

Articolo 2 - Presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;
 - b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno mediante una specifica ricognizione nelle banche dati dei dipendenti finalizzata alla ricerca delle professionalità richieste;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, per importi pari o superiori a 20.000,00 Euro (importo al netto dell'Iva, se dovuta), alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative,
 - di regola, con specifici avvisi pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione, nei quali sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto;
 - e) le professionalità richieste;
 - ovvero con valutazione di richieste di collaborazione presentate all'Amministrazione.

Articolo 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
 - a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
 - b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.
2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.
3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti.

Articolo 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciarmente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- d) agli incarichi di collaborazione occasionale conferiti a dipendenti degli enti consorziati previo consenso delle rispettive amministrazioni;
- e) per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 20.000,00 Euro.

Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
 - del luogo di espletamento dell'incarico;
 - dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
 - delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
 - del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Articolo 7 - Norme procedurali

1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente competente.
2. Tale ultimo atto, deve essere inviato, qualora l'importo sia superiore ai 5.000 Euro, a cura del Servizio Giuridico Contratti e Personale, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

3. La determinazione di affidamento di incarichi di consulenza o di collaborazione, divenuta esecutiva, dovrà essere pubblicata sul sito internet dell'Agenzia.

Articolo 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

Articolo 9 – Limite di spesa

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa. A tal fine annualmente il Consiglio d'Amministrazione, ad integrazione del presente Regolamento e nel rispetto del programma dell'Assemblea di cui all'art. 1 comma 2, individua il limite massimo della spesa per gli incarichi professionali.
2. Per l'anno 2008, il limite di cui al precedente comma è fissato in €400.000,00 (*deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. ____ del ____*). Tale limite, nelle more dell'approvazione della deliberazione di aggiornamento, rappresenta il limite massimo della spesa per gli incarichi professionali anche per gli anni successivi.
3. Nel limite di spesa di cui al precedente comma non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati da altri Enti, anche privati, nell'ambito di progetti di interesse pubblico.

Articolo 10 – Esclusioni

1. L'affidamento di appalti di servizi aventi per oggetto prestazioni di consulenza, studio e ricerca, a soggetti diversi da quelli di cui al precedente art. 1 comma 3 è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi dell'Agenzia.
2. Gli incarichi di ricerca e sviluppo possono essere affidati direttamente a strutture universitarie nell'ambito di specifiche convenzioni ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 19 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. Restano esclusi gli incarichi conferiti: per adempimenti obbligatori per legge, per il patrocinio dell'Amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione.

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE | ADUNANZA DEL 26/03/2008 | N. 2 dell'ordine del giorno | Allegato A

4. Restano esclusi dalla disciplina del Regolamento gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE | ADUNANZA DEL 26/03/2008 | N. 2 dell'ordine del giorno | Allegato A

La presente deliberazione è inviata in copia conforme all'albo pretorio del Comune di Torino perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi.

Torino, 15/05/2008

Il Responsabile U.O. Giuridico, Personale, Contratti
Antonio Camposeo

TIMBRO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'albo pretorio Città di Torino dal
16/05/2008 al 31/05/2008.

Torino, 3 giugno 2008.

V° p. Il Segretario Generale